



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI/sc

Roma, 17 aprile 2026

**Spett.le
Consiglio di Disciplina dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Genova**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 46/2025 – Richiesta di parere su profili di tutela del trattamento dei dati nello svolgimento della funzione disciplinare da parte dei Collegi di disciplina.

Con il quesito formulato codesto Consiglio di Disciplina chiede apposito parere in merito alle seguenti questioni che si riportano così come segnalate:

Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine avrebbe intenzione:

- di condividere, nell'ambito delle periodiche riunioni 'plenarie', in linea di principio, le decisioni assunte nella loro piena autonomia dai diversi Collegi di Disciplina, al fine di stimolare, per quanto possibile, la maggiore uniformità di giudizio su fattispecie con caratteristiche simili, predisponendo, se del caso, anche un sintetico massimario – a diffusione rigorosamente limitato all'ambito dei componenti il Consiglio di disciplina – delle decisioni assunte dai diversi Collegi,*
- di istituire, utilizzando l'account di Microsoft Teams dell'Ordine, un 'team' per ciascun Collegio di Disciplina, a cui avrebbero accesso solo i componenti dei rispettivi collegi oltre alla segreteria del Collegio, ove formare dei 'canali' per ciascun procedimento in corso, in cui 'caricare' in formato digitale la documentazione e i verbali afferenti a tale procedimento. Ciò al fine di consentire ai componenti il Collegio di poterne prendere visione anche senza accedere fisicamente presso la sede dell'Ordine, così come di agevolare il relatore di ciascun procedimento nel predisporre la propria relazione conclusiva della fase istruttoria (oltre ad un canale 'comune' destinato ad accogliere i verbali di ciascuna riunione del Collegio di riferimento).*

In relazione a tali iniziative, sono state prospettate perplessità sotto il profilo della 'riservatezza', essendo stata manifestata l'opinione (dal soggetto a cui l'Ordine ha affidato la responsabilità della riservatezza) per cui:

- i componenti di ciascun Collegio non avrebbero facoltà, in alcun modo, di 'far conoscere' o condividere ai componenti del Consiglio di Disciplina di cui loro stessi fanno parte informazioni afferenti ai procedimenti assegnati al Proprio Collegio,*
- l'utilizzo, come sopradescritto, della piattaforma Microsoft Teams ancorché con accesso limitato ai soli soggetti direttamente legittimati (e tenuti) ad avere conoscenza della documentazione del fascicolo, potrebbe, in linea assolutamente ipotetica, essere vulnerabile rispetto ad accessi di soggetti non*

autorizzati, per cui l'unica modalità consentita per la conservazione e l'esame della documentazione sarebbe quella cartacea presso la sede dell'Ordine.

Premesso che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale, con riferimento alle richieste di parere formulate, si forniranno di seguito alcune considerazioni che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

In riferimento alla prima questione sollevata (possibilità di condividere le decisioni assunte dai diversi Collegi di disciplina costituiti all'interno del medesimo Consiglio per finalità di uniformità delle stesse ed eventuali limiti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali) si evidenzia quanto segue. Ai sensi dell'art. 2-ter del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali¹ le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono legittimati a trattare i dati personali, in qualità di titolari², per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite o demandate in presenza di una base giuridica (vale a dire una norma di legge o di regolamento ovvero un atto amministrativo generale).

In particolare, il trattamento dei dati personali da parte di tali enti è considerato lecito se lo stesso risulta necessario per:

- adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto l'ente pubblico in qualità di titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR);
- eseguire un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui tale ente è investito (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR).

Anche in presenza di una base giuridica il soggetto pubblico deve, in ogni caso, assicurare di effettuare il trattamento dei dati in ossequio ai principi generali della normativa di tutela del trattamento dei dati (es. principio di minimizzazione) e in «modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati»³.

Come può osservarsi, dunque, ai fini di accertare la possibilità e legittimità di effettuare un trattamento di dati personali da parte del Collegio di disciplina costituito all'interno del Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale, occorre verificare la presenza di una disposizione di legge o di regolamento in virtù del quale si giustifichi tale trattamento.

Con specifico riferimento all'ambito disciplinare, occorre evidenziare che la normativa sull'esercizio della funzione disciplinare, come introdotta dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ha affidato l'esercizio di tale funzione ad appositi organi costituiti presso gli Ordini territoriali (Consigli di disciplina), disponendo altresì la possibilità di costituzione di singoli Collegi all'interno di quelli composti da più di tre membri⁴.

Tale normativa ha trovato compiuta attuazione a seguito dell'emanazione, da parte del Consiglio Nazionale, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale⁵. Ai sensi di tale provvedimento:

- nei Consigli di Disciplina composti da più di cinque membri⁶, devono essere istituiti i Collegi di Disciplina formati da minimo tre consiglieri (art. 4, co. 1),

¹ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

² Cfr. art. 4, par. 1, n. 7 GDPR che include "L'Autorità pubblica" nel novero dei soggetti che possono assumere tale qualifica.

³ Vd. Parere al Consiglio di Stato in ordine alla registrazione delle riunioni dell'organo consiliare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - 27 gennaio 2022 [9745318].

⁴ Vd. art. 8, co. 2, ult. Per., DPR n. 137/2012:

"I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica".

⁵ Cfr. il vigente Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015 e in vigore a partire dal 1° giugno 2015.

⁶ L'obbligo di costituire Collegi si applica dunque ai Consigli di disciplina che siano composti da almeno sei membri.

- a ciascun Collegio di Disciplina costituito presso il Consiglio competono le funzioni previste per il Consiglio di Disciplina (potere di avvio dell'azione disciplinare nonché di svolgimento di compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari) in relazione ai fascicoli assegnati.

Come può osservarsi, la norma dispone una chiara ripartizione delle competenze tra i Collegi di disciplina limitando la competenza di ciascuno di essi esclusivamente alla trattazione dei fascicoli assegnati.

Alla luce di tale disposizione non appare, dunque, consentito al singolo Collegio di conoscere e trattare dati, informazioni e documenti relativi a procedimenti disciplinari assegnati a un altro Collegio, seppur costituito all'interno del medesimo Consiglio di disciplina.

Pertanto la condivisione, da parte di tutti i membri del Consiglio di disciplina, della documentazione, dei dati e delle informazioni relative ai procedimenti incardinati presso i singoli Collegi appare ammissibile solo previa anonimizzazione degli stessi, vale a dire solo qualora la suddetta documentazione sia stata privata non solo di ogni dato personale o particolare ma anche di ogni dato, documento, informazione o riferimento che consenta anche indirettamente di acquisire conoscenza dei suddetti dati personali o particolari e pervenire a identificare i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel singolo procedimento. In tal senso può ritenersi utile la creazione, da parte di ciascun Collegio, di una raccolta degli orientamenti derivanti dalle decisioni assunte in esito ai singoli procedimenti, formulata in modo sintetico e astratto⁷, che potrà essere condivisa con gli altri Collegi.

Per quanto riguarda la seconda questione (possibilità di utilizzo, da parte di ciascun Collegio, di specifico strumento informatico per la gestione condivisa e l'archiviazione della documentazione attinente ai procedimenti assegnati), si osserva quanto segue.

In via generale l'adozione di tecnologie informatiche da parte di un ente pubblico in sostituzione di prassi più tradizionali incentrate sull'utilizzo di documentazione cartacea deve considerarsi lecito e, per certi versi, auspicabile in virtù del processo di transizione digitale promosso da ultimo anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al fine di rendere la gestione dei procedimenti amministrativi maggiormente efficace ed accessibile e abbattere gli oneri derivanti dalla cd. "burocrazia cartacea". In ogni caso, sia nel caso di adozione di modalità informatizzate sia nel caso di adozione di modalità cartacea, la gestione e conservazione della documentazione deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Ciò premesso, si evidenzia che il Consiglio Nazionale non può in alcun modo esprimere il proprio parere sull'adeguatezza e sicurezza della singola tecnologia informatica eventualmente adottata dal Consiglio di disciplina dell'Ordine locale per la gestione, condivisione e archiviazione della documentazione relativa ai procedimenti disciplinari di competenza di ciascun Collegio, essendo simile valutazione rimessa al titolare del trattamento, in coordinamento con il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) e il responsabile delle infrastrutture tecnico-informatiche (es. Amministratore di sistema) e condotta alla luce dell'assetto strutturale organizzativo presente e delle conseguenti misure organizzative in concreto adottate nonché sulla base della specifica valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) eventualmente effettuata⁸ in conseguenza della tipologia di trattamenti effettuati.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

⁷ In modo analogo a quanto accade per la formazione e raccolta delle massime giurisprudenziali (cd. massimari).

⁸ Non tutti i trattamenti effettuati da un titolare devono essere sottoposti a DPIA, ma solo quelli caratterizzati da un rischio elevato, tenuto conto – recita la norma – della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento. Per approfondimenti si rinvia al documento del Consiglio Nazionale "[Linee guida per l'adempimento degli obblighi privacy negli Ordini professionali](#)".